

delle somme indebitamente non corrisposte secondo modalità e procedure definite con deliberazione della Giunta regionale;

Evidenziato che né la norma di legge, né la deliberazione della Giunta regionale cui la norma rinvia, trattano esplicitamente l'ipotesi di una regolarizzazione dell'autocertificazione erronea nella fase antecedente l'avvio del procedimento di controllo sulla autocertificazione stessa;

**IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE**

- a prevedere la possibilità di sanare anticipatamente
- con pagamento del solo ticket, senza sanzione pecuniaria - posizioni relative ad esenzioni ticket per reddito erroneamente dichiarate, prima dell'avvio del procedimento di controllo sulle dichiarazioni stesse da parte delle aziende sanitarie;

- a verificare, in prima ipotesi, la possibilità di disciplinare tale questione in via amministrativa nell'ambito della deliberazione della Giunta regionale che regola l'attuazione dell'articolo 6 della l.r. 81/2012, o con specifici indirizzi alle aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 40/2005;

- a valutare inoltre, come da sollecitazione di cui alla predetta nota del Difensore civico, la possibilità di intervenire in via regolamentare includendo fra i casi di trattamento di dati sensibili di carattere sanitario consentiti per ragioni di interesse pubblico anche la visualizzazione automatica delle esenzioni per patologia nell'ambito dei programmi per la compilazione delle impegnative elettroniche.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**
- Decreti

DECRETO 25 giugno 2021, n. 163

Conferenza regionale per il Diritto allo studio universitario. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed in particolare l'articolo 10-quinquies, che istituisce la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, stabilendo, al comma 2, quanto segue:

"La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;

c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Istituto Italiano di Scienze Umane, Institution Markets Technologies di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;

d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;

e) i Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all'articolo 10-sexies;

f) i sindaci dei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1-bis, lett. b), per il quale le designazioni vincolanti relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina dei soggetti di cui all'art. 10 quinquies, comma 2, lett. a), b), e) ed f) della legge regionale n. 32/2002, in quanto effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto, non si applicano le disposizioni della medesima legge;

- l'articolo 7, comma 1, lett. a) secondo il quale le nomine in organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature;

- l'articolo 18, commi 1 e 2, in base al quale gli incarichi

per i quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Considerato che la precedente nomina dell'organismo in oggetto, effettuata con proprio decreto del 21 aprile 2016, n. 64, è giunta a scadenza;

Viste le note del 21 aprile 2021 e del 1 giugno 2021 del direttore della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, nella quale vengono trasmessi i nominativi dei membri designati dai soggetti aventi titolo per la nomina nella Conferenza regionale per il diritto alla studio universitario, in regola con il principio della pari rappresentanza di genere;

Visto che ad oggi non sono ancora pervenute le designazioni da parte della Scuola Normale Superiore di Pisa, dell'Università per Stranieri di Siena, dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, Accademia di Belle Arti di Firenze, dell'Accademia di Belle Arti di Carrara nonché la designazione congiunta da parte degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dell'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2-bis, della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 sopracitata, è possibile procedere al rinnovo dell'organismo in questione quando sia possibile nominare almeno la metà più uno dei membri;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali gli interessati, oltre ad accettare l'incarico, attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

DECRETA

1. di ricostituire la Conferenza regionale per il diritto alla studio universitario della quale sono membri di diritto:

- il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- il Presidente dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
- i Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all'articolo 10-sexies della l.r. 32/2002;

- i sindaci dei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati;

2. di nominare quali componenti della Conferenza:

- Prof.ssa Anna Nozzoli, rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze;
- Prof.ssa Letizia Marsili, rappresentante dell'Università degli Studi di Siena;
- Prof. Rossano Massai, rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze;
- Dr.ssa Serena Argentieri, rappresentante dell'Institution Markets Technologies di Lucca;
- Dr.ssa Elena Vivaldi, rappresentante della Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa;

3. di rinviare l'integrazione della Conferenza con i membri mancanti al ricevimento delle designazioni da parte dei soggetti aventi titolo.

La nomina in oggetto avrà durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 25 giugno 2021, n. 164

Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze. Sostituzione componente in rappresentanza del settore "Agricoltura".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 "Riduzione del numero